

DELIBERA N. 211/23/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'AREA
MARINA PROTETTA ISOLA DI USTICA E DEL COMUNE DI USTICA PER
LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023 e nella sua prosecuzione del 27 luglio 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto n. 54/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2023, con il quale l'Assessore regionale alle Autonomie locali della Regione Siciliana ha indetto i comizi elettorali per l'elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui all'elenco allegato A alla deliberazione n. 60 del 2 febbraio 2023 della Giunta Regionale, nonché dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi Consigli circoscrizionali e delle circoscrizioni del Comune di Catania, di cui al medesimo allegato A, per i giorni di domenica 28 maggio 2023 e lunedì 29 maggio 2023, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 11 giugno 2023 e lunedì 12 giugno 2023;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15*

maggio 2023”, applicabile anche per le elezioni amministrative che si svolgono entro la fine dell’anno 2023;

VISTA la nota dell’8 giugno 2023 (prot. n. 0153979) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia ha trasmesso la delibera n. 36/2023 recante le conclusioni istruttorie del procedimento avviato nei confronti del Comune di Ustica e dell’ente Area Marina Protetta Isola di Ustica a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Diego Altezza, candidato Sindaco per il Comune di Ustica, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 con riferimento alla pubblicazione, in data 16 maggio 2023, sulla pagina Facebook dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica e sulla pagina Facebook denominata “*Gruppo L’Isola*” di un articolo con una dichiarazione del Sindaco di Ustica. Il segnalante ha rilevato che tale articolo è stato pubblicato anche su alcuni quotidiani online. Il Comitato ha proposto l’archiviazione della segnalazione in quanto la pagina Facebook “Gruppo L’Isola” non è riferibile alla pubblica amministrazione e il *post* oggetto dell’esposto pubblicato sulla pagina dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica è stato “*prontamente eliminato*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota trasmessa dall’Area Marina Protetta Isola di Ustica al Comitato in data 18 maggio 2023 in riscontro alla richiesta di controdeduzioni, con cui è stato comunicato che l’ente “*ha già provveduto al tempestivo ravvedimento operoso attraverso l’eliminazione dei post pubblicati nella pagina Facebook dell’AMP Isola di Ustica oggetto di segnalazione*”;

PRESO ATTO che il Comune di Ustica non ha dato riscontro alla richiesta di controdeduzioni;

VISTA la nota del 21 giugno 2023 (prot. n. 0166328) con la quale il competente Comitato, in riscontro alla richiesta dell’Autorità di verificare l’effettiva eliminazione dalla pagina Facebook dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica del post in questione ai fini dell’eventuale adozione di un provvedimento di archiviazione per adeguamento spontaneo del procedimento, ha comunicato che “*i post non risultavano più pubblicati*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali*

sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

RILEVATO che, con riferimento alla pagina Facebook denominata “Gruppo L'Isola”, oggetto di segnalazione, gli accertamenti istruttori svolti dal competente Comitato non evidenziano elementi di riconducibilità all'amministrazione comunale di Ustica;

RITENUTO, pertanto, che il post pubblicato sulla predetta pagina Facebook non costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RITENUTO, inoltre, che la pubblicazione di notizie sui quotidiani online oggetto di segnalazione esulano dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

RILEVATO che la pubblicazione del post sulla pagina Facebook istituzionale dell'Area Marina Protetta Isola di Ustica, oggetto di segnalazione, relativo ad un articolo con una dichiarazione del Sindaco di Ustica costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna per le elezioni amministrative del 28 e del 29 maggio 2023;

RILEVATO che l'attività di comunicazione istituzionale, oggetto di segnalazione, realizzata dall'ente Area Marina Protetta Isola di Ustica non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RILEVATO tuttavia che, come risulta dalle controdeduzioni trasmesse dall'Area Marina Protetta Isola di Ustica, l'ente *"ha già provveduto al tempestivo ravvedimento operoso attraverso l'eliminazione"* del post pubblicato nella pagina Facebook dell'AMP Isola di Ustica oggetto di segnalazione;

PRESO ATTO che il competente Comitato ha accertato l'avvenuta rimozione del post oggetto di segnalazione;

RITENUTO che la rimozione del post in questione configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia in merito alla proposta di archiviazione degli atti;

RITENUTO di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all'Area Marina Protetta Isola di Ustica, al Comune di Ustica e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba